SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Signum», registrato al n. 12869.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 22 agosto 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 8 febbraio 2005 dall'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Signum», contenente le sostanze attive boscalid e pyraclostrobin;

Vista la decisione della commissione dell'Unione europea n. 2002/268/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 92 del 9 aprile 2002 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva boscalid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Vista la nota dell'ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto

fitosanitario denominato SIGNUM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dall'inclusione delle sostanze attive boscalid e pyraclostrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Per la sostanza attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Pesche, nettarine, albicocche, ciliegie	2
Susine	1
Fragole	3
Pomodori	1
Peperoni	2
Lattughe e simili	10

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Pesche, nettarine, albicocche, ciliegie	0,2
Susine	0,1
Fragole	0,5
Pomodori	0,2
Peperoni	0,5
Lattughe e simili	2

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera VTA Pergande Gmbh - Germania, nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera Basf Aktiengesellschaft in Ludwigshafen - Germania;

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12869.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SIGNUM®

Fungicida

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Boscalid puro ....g 26,7

Piraclostrobin puro ....g 6,7

Coformulanti..............q. b. a ..g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Spa - Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:

VTA Pergande Gmbh –Germania

Officina di confezionamento:

BASF Aktiengesellschaft – Ludwigshafen - Germania

Prodotto Fitosanitario

Reg. del Min. della Salute n. __________del __/__/_____

Contenuto netto: 0,5 –1 – 5 kg

Partita n.
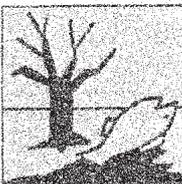
® Marchio registrato

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finchè la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su frutteto.

MODO D'AZIONE

Boscalid e piraclostrobin appartengono a due gruppi chimici distinti, le carbossianilidi e le strobilurine rispettivamente, e posseggono un diverso meccanismo d'azione.

CARATTERISTICHE

SIGNUM è un fungicida indicato per la lotta contro: le moniliosi di pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio; l'oidio di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro e peperone; la botrite di fragola, pomodoro, peperone e lattuga; la sclerotinia di lattughe e simili; l'antracnosi della fragola; la cladosporiosi del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile in pieno campo per pesco, susino, nettarine, ciliegio e albicocco; in pieno campo e/o in serra per le altre colture.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.

SIGNUM deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate.

Colture	Malattie	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio	Moniliosi e oidio	60-75	0,60 -0,75	7-14	3
Fragola	Botrite, oidio e antracnosi	150-180	1,5-1,8	7-10	2
Pomodoro	Botrite, oidio e cladosporiosi	100-150	1-1,5	7-10	3
Peperone	Botrite e oidio	100-150	1-1,5	7-10	3
Lattughe e simili	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7-10	2

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.

Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare SIGNUM o altri prodotti contenenti boscalid o pyraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell'arco dell'anno su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio), pomodoro e peperone; non più di 2 volte nell'arco dell'anno su fragola e su lattughe e simili. E' consigliabile alternare SIGNUM con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ

In tutte le prove condotte, SIGNUM, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà di pesco, fragola, pomodoro, peperone e lattuga saggiate. Tuttavia, su varietà nuove, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

COMPATIBILITÀ

SIGNUM è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria.
- Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo.

Avvertenza: Per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili utilizzare guanti, tuta e semi maschera filtrante con filtro tipo FF-P2.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta su lattughe e simili, 3 giorni prima su pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio fragola, pomodoro e peperone.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

da non applicare con mezzi aerei; non operare contro vento. non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non puo' essere riutilizzato; non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade;

06A07918

DECRETO 7 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poncho», registrato al n. 12864.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 20 maggio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 22 aprile 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Poncho 600 FS Rosso, successivamente ridenominato Poncho, contenente la sostanza attiva clothianidin;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 aprile 2002 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni, del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni, l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PONCHO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Per la sostanza attiva clothianidin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui * (mg/kg)
Concia delle sementi di mais	0,01 (granella)

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5-10-20-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento S.C.B. in Marle Sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12864.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PONCHO®

INSETTICIDA SISTEMICO
per la concia delle sementi di mais
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

COMPOSIZIONE

100 g di PONCHO® contengono:
47,6 g di CLOTHIANIDIN puro (600 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – V.le Certosa 130 – Milano – Tel. 02.39721
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG);
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Registrazione del Ministero della Salute n. **del**
Contenuto netto : ml 250-500; l 1-3-5-10-20-1000
Partita n.
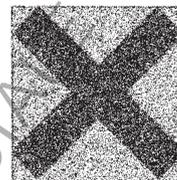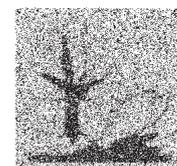
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi ed emesi. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Poncho deve essere utilizzato per il trattamento dei semi di mais alle seguenti dosi e contro i seguenti parassiti

Parassita controllato	*ml prodotto/ 1000 semi*	*ml prodotto/ unità di 25.000 semi*	*mg p.a./seme*	*g p.a./unita' di 25.000 semi*
Elateridi (*Agriotes spp.*).	0,417-0,833	10,425-20,825	0,25-0,5	6,25-12,5
Cicaline (*Zyginidia sp., Macrosteles sexnotatus*) **Afidi** (*Metopolophium dirhodum, Macrosiphum (=Sitobion) avenae, Rhopalosiphum maidis*)	0,833	20,825	0,5	12,5
Larve di Diabrotica (*Diabrotica virgifera*)	2,083	52,075	1,25	31,25

Avvertenza: gli impianti di trattamento devono essere dotati di adeguati sistemi di captazione delle polveri. Gli addetti alla pulizia devono essere dotati di maschera antipolvere. Le imprese utilizzatrici del prodotto devono segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e indicare l'impiego di dispositivi di protezione individuale (tuta standard, guanti e stivali) da parte degli addetti alla semina.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo.

Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto versato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via Delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111
Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale

®marchio registrato

* *indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri*

06A07917

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2006.

Designazione del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 14 luglio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Sardegna con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, con sede in Cagliari, via Mameli n. 126/d;

Considerato che il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10, Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, con sede in Cagliari, via Mameli n. 126/d, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro non puo modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 14 luglio 2006;

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Sardegna» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Sardegna.

Art. 8.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07936

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) s.s. 7-*quater* Domitiana - Lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone. (Deliberazione n. 97/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che rifinanzia l'art. 13 della legge n. 166/2002;

il comma 177 — come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 — che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare:

l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo — tra l'altro — il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il Primo programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'allegato 1, include — nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico nord Europa», alla voce «Sistemi stradali ed autostradali» — la «A1 (Capua) Domiziana ed adeguamento»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svol-

gere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che inserisce l'intervento «A1 (Capua) Domiziana e adeguamento» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 15 dicembre 2005, n. 611, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa alla «s.s. 7-*quater* Domitiana: lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone»;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Campania, sottoscritta il 18 dicembre 2001;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che, con delibera adottata in data odierna, n. 75, questo Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse da considerare allocabili da questo Comitato stesso;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: F62C05000030001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che — nel formulare la proposta definitiva di riparto delle risorse recate dal citato art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 — chiede l'assegnazione di un finanziamento di 80 milioni di euro alla «s.s. 7-*quater* Domitiana: lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone»;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento proposto si inserisce nel contesto della rete stradale della regione Campania ed in particolare collega le zone costiere del litorale dominitio alla grande viabilità della regione Campania e del basso Lazio, assolvendo quindi alla funzione di collettore per tutto il flusso turistico che proviene dall'area a nord di Napoli e dalla provincia di Caserta diretto al mare;

che allo stato attuale le infrastrutture esistenti tra il fiume Volturno ed il fiume Garigliano non sono in grado di soddisfare la domanda di mobilità né di garantire un adeguato livello di servizio;

che pertanto il progetto sottoposto a questo Comitato ha come obiettivo l'ammodernamento della s.s. 7-*quater* e l'adeguamento alla nuova sezione tipo «A: autostrada in ambito extraurbano» per garantire la sicurezza dei nuovi flussi di traffico;

che il nuovo asse ha uno sviluppo complessivo di circa 33,5 km, con un intervallo di velocità 90 < V < 140 km/h, ed è costituito da una sede stradale a doppia carreggiata, con corsie di marcia di 3,75 m e di emergenza di 3,00 m e con spartitraffico centrale di 4,0 m, per complessivi 25 m;

che le principali opere d'arte sono costituite da due gallerie naturali, otto viadotti e otto svincoli;

che l'ANAS S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, in data 4 giugno 2003 ha trasmesso il progetto

preliminare dell'opera, corredato dallo studio di impatto ambientale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché alle amministrazioni ed enti interessati ed ai gestori di opere interferenti;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 23 agosto 2004, n. GAB/2004/7940/B05, ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto preliminare, fatte salve tutte le autorizzazioni ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, condizionando tale parere favorevole all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel parere stesso;

che con nota 22 marzo 2005, n. 2751/2005, anche il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel decreto stesso;

che la regione Campania, con delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2005, n. 1808, si è pronunziata favorevolmente con prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è l'ANAS S.p.a.;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento è quantificato in 1.049.067.108,96 euro, di cui 707.163.222,96 per lavori a base d'appalto e 341.903.886 per somme a disposizione;

che il predetto costo deve essere incrementato, così come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di una quota pari al 5% del suddetto importo — da destinare alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale e socioeconomiche, da definire e concordare con i comuni interessati — e che conseguentemente il costo complessivo dell'opera ammonterà a 1.101.520.463 euro;

che il piano economico-finanziario sintetico, predisposto secondo lo schema approvato con la delibera n. 11/2004 e riferito al costo dell'opera al netto dell'incremento per opere compensative richiesto in fase istruttoria, non evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettata a tariffazione;

che nella relazione istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non formula proposte di assegnazioni di fondi, sostanzialmente rinviando gli aspetti relativi alla copertura finanziaria del costo dell'opera alla fase di approvazione del progetto definitivo.

2. Degli esiti del dibattito svoltosi in ordine all'argomento in oggetto ed in particolare:

che, come esposto in premessa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di assegnare all'opera 80 milioni di euro;

che si è condivisa l'opportunità di attribuire all'opera un primo contributo, tenendo conto della circostanza che trattasi di arteria non assoggettata a pedaggio;

che si è concordato di compensare la minore assegnazione ad altro intervento relativo alla regione Campania con l'attribuzione, tra l'altro, di un maggior contributo (complessivamente di 110 milioni di euro) all'opera suddetta, destinando il contributo medesimo alla realizzazione di uno stralcio;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare «s.s. 7-*quater* Domitiana: lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.101.520.463 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera e sono articolate in prescrizioni da sviluppare nelle successive fasi di progettazione e in prescrizioni da ottemperare nella fase di realizzazione.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato. Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Assegnazione contributo.

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è assegnato, in via programmatica, un contributo di 9,834 milioni di euro, per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 110 milioni di euro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.2. L'assegnazione definitiva del contributo sarà disposta da questo Comitato previa sottoposizione del progetto definitivo di uno stralcio funzionale dell'opera che risulti coerente con il contributo medesimo e con le eventuali ulteriori disponibilità che risultino desti-

nate all'opera. Il progetto in questione dovrà essere presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà essere corredato dalla stesura aggiornata del relativo piano economico-finanziario analitico, predisposto secondo lo schema approvato da questo Comitato con delibera n. 11/2004, riferito all'intera opera e parametrato sul maggior costo di cui al precedente punto 1.2.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che devono essere sviluppate in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al predetto Ministero e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

3.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali sub-contraenti e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.4. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 164

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE 1ª

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Mitigazione e compensazione:

si dovrà prevedere nel programma lavori, per quanto possibile la realizzazione anticipata delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto;

si dovrà ottimizzare il tracciato proposto in modo tale da risolvere o mitigare le problematiche connesse alla verifica di distanze di visuali libere di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, evitando ove possibile limitazioni in fase di esercizio sulle velocità di percorrenza;

si dovrà ottimizzare le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole in modo da salvaguardarne quanto più possibile la continuità e la funzionalità; prevedere sovrappassi e sottopassi di dimensioni idonee al passaggio dei mezzi agricoli (con altezza fino a 5 m); si dovranno altresì adottare le soluzioni progettuali in grado di mantenere il collegamento tra aree agricole, già funzionalmente connesse, tra infrastrutture (strade e canali di irrigazione) e tra i centri rurali. Si dovrà prevedere, inoltre, una viabilità secondaria tale da garantire l'accesso ai fondi agricoli interferiti dalla nuova infrastruttura:

si dovranno sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione così come proposti nelle Studio d'impatto ambientale esaminato e sue integrazioni, ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Inoltre si dovrà destinare almeno il 5% dell'importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale e socioeconomiche, da definire e concordare con i comuni interessati dall'opera;

si dovranno prevedere corridoi protetti di attraversamento della fauna in numero, forma e dimensioni adeguate;

si dovrà prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e di consentire la produzione di materiale vivaistico;

si dovrà privilegiare l'impianto di formazioni alberate di estensione adeguata per ripristinare la continuità dei relitti di vegetazione e per rinaturalizzare le aree dismesse e quelle intercluse;

si dovranno sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalistica ed assumere come riferimento: «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente - Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio: «Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002; «Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, 2001;

tenendo conto che l'opera interferisce con il sito pSIC Monte Massico, si dovranno approfondire gli aspetti legati alla qualità, capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell'ambiente. In base ai risultati dell'indagine, si dovrà verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione indicati nel SIA e la possibilità di identificare un sito di pari importanza ecologica su cui poter realizzare interventi compensativi;

si dovranno contenere i progetti di coltivazione e di recupero per le cave di prestito, in accordo alla normativa nazionale ed a quella regionale;

si dovrà specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde. Si dovrà dettagliare la scelta dei materiali in rapporto alle peculiarità del contesto d'inserimento;

si dovrà prevedere, ove possibile, la riduzione della notevole altezza prevista per le barriere antirumore (h = 5 m), verificando comunque il rispetto dei livelli acustici post mitigazione;

si dovranno approfondire gli aspetti legati alla percezione dell'opera e l'analisi dell'intervisibilità al fine di definire, attraverso la progettazione integrata paesaggistico-architettonica degli elementi emergenti dell'infrastruttura (tra cui rilevati, ponti, viadotti, etc.), gli adeguati accorgimenti progettuali e gli idonei interventi di mitigazione. Si dovrà contenere quanto più possibile l'altezza dei rilevati evitando l'effetto barriera indotto.

Particolare attenzione si dovrà porre per le seguenti opere:

viadotto Trenta Palmi-Travata;

viadotto Celiole nord;

viadotto Celiole sud;

viadotto d'Auria:

svincolo di Sessa Aurunca;

imbocco galleria M. Cicoli;

si dovranno adottare misure idonee per alleviare le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole in modo da salvaguardarne quanto più possibile la continuità e la funzionalità ed in particolare:

assicurare che i sovrappassi ed i sottopassi abbiano dimensioni idonee al passaggio dei mezzi agricoli (con altezza fino a 5 m);

adottare le soluzioni progettuali capaci di mantenere il collegamento tra aree agricole, già funzionalmente connesse, tra infrastrutture (strade e canali di irrigazione) e tra i centri rurali;

prevedere una viabilità secondaria, tale da garantire l'accesso ai fondi agricoli interferiti dalla nuova infrastruttura;

si dovranno approfondire gli aspetti legati alla percezione dell'opera e l'analisi dell'intervisibilità al fine di definire attraverso la progettazione integrata paesaggistico-architettonica degli elementi emergenti dell'infrastruttura (tra cui rilevati, ponti, viadotti, etc.), gli adeguati accorgimenti progettuali e gli idonei interventi di mitigazione. Si dovrà contenere quanto più possibile l'altezza dei rilevati evitando l'effetto barriera indotto.

Atmosfera:

si dovrà approfondire lo studio degli impatti sulla componente Atmosfera:

prevedendo gli impatti in fase di cantiere con particolare riferimento alla stima delle emissioni dei gas di scarico dei mezzi di trasporto, dei materiali e delle polveri nelle aree di cantiere lungo la viabilità impegnata;

procedendo alla individuazione delle misure di contenimento degli impatti;

per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale dei ponti e dei viadotti si dovrà prevedere:

l'adozione di strutture architettoniche continue, a sezione variabile e con forme arrotondate;

la verifica della possibilità di inserire le opere di protezione dal rumore nelle strutture portanti, ad esempio adottando impalcati a via inferiore;

la definizione con particolare cura del disegno delle forme e delle superfici delle pile e delle spalle e della loro naturalizzazione (piantumazioni e mascheramenti);

la verifica volta ad omogeneizzare le sezioni delle pile dei ponti anche al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta e/o di piena fluviale.

Acque:

si dovrà verificare e dettagliare l'adeguatezza delle misure proposte nei SIA per evitare i rischi di inquinamento delle acque, con particolare attenzione a quelle aree di cantiere che sono situate in prossimità dei corsi d'acqua e che risultano, pertanto, particolarmente sensibili;

si dovrà approfondire la valutazione dell'efficienza e della funzionalità del sistema di trattamento delle acque di piattaforma previsto (bacini di fitodepurazione), in riferimento alle condizioni meteoclimatiche della zona ed eventualmente prevedere sistemi alternativi;

dovrà essere redatto sulla base delle risultanze di una specifica campagna geognostica rivolta a determinare collocazione spaziale e caratterizzazione qualiquantitativa delle acque circolanti nel sottosuolo interessato dall'opera, in maniera tale da progettare l'opera con tecnologie adeguate a prevenire, per la costruzione della galleria, il drenaggio improvviso e la dispersione della circolazione stessa;

si dovrà verificare che le opere d'arte e di presidio idraulico non arrechino significative alterazioni del deflusso delle acque sia all'interno del reticolo idrografico presente nell'area di intervento, che all'interno di eventuali aree soggette ad esondazione, secondo le indicazioni contenute nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

dovrà essere fornita dettagliata indicazione sulla presenza di pozzi evidenziandone l'uso pubblico o privato;

si dovrà prevedere:

la verifica puntuale della stabilità delle zone di imbocco delle gallerie con particolare riguardo agli effetti provocati da eventuali depressioni e/o escursioni del livello delle falde in esse localizzate;

la predisposizione, allo sbocco delle gallerie, di un sito per la misurazione delle acque eventualmente drenate, prevedendo inoltre la possibilità dell'utilizzo di tali acque ai fini civili, irrigui e/o potabili;

si dovrà prevedere per la fase di realizzazione dei viadotti e/o laddove siano presenti falde superficiali, che:

le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

Rumore:

si dovrà approfondire lo studio delle componenti rumore e vibrazioni nella fase di cantiere, anche al fine di poter rispettare le condizioni del clima acustico e valutare la possibilità di opportuni sistemi di contenimento/abbattimento; l'indagine dovrà comprendere le ricadute sulla viabilità impegnata per la movimentazione dei mezzi di cantiere. Si dovrà fornire, l'elenco dei ricettori posti in corrispondenza dei cantieri con i rispettivi livelli di rumore;

dovrà essere specificata la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde. Si dovrà altresì dettagliare la scelta dei materiali in rapporto alle peculiarità del contesto di inserimento.

Suolo e sottosuolo:

si dovrà approfondire, in particolare, l'aspetto relativo all'entità dei fenomeni di erosione e di trasporto solido possibili lungo i numerosi impluvi presenti in corrispondenza dei versanti del M. Crestagallo.

Gestione dei rifiuti:

si dovranno dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo; per lo smaltimento di quelli in esubero, si dovrà definire il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo; si dovranno prevedere altresì le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se ne preveda il riutilizzo;

si dovranno dettagliare qualitativamente e quantitativamente i materiali derivanti dalla demolizione delle opere esistenti e indicarne le modalità di smaltimento.

Cantierizzazione:

dovranno essere contenute nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla conduzione delle attività di cantiere;

si dovrà integrare lo studio della cantierizzazione con la descrizione della tempistica realizzativa dell'opera e delle fasi attuative degli interventi, dettagliando in particolare le misure previste per la deviazione provvisoria del traffico su viabilità alternativa, nei tratti di viabilità esistente interferita dai lavori;

si dovranno definire gli itinerari da/per siti di cava e discarica e riportare:

i rilievi dei flussi di traffico attuale sulle strade interessate come viabilità di cantiere. Quest'informazione è necessaria a completamento di quella, fornita, sui flussi di automezzi di cantiere e diretti alle cave e discariche per determinare il reale impatto dei flussi aggiuntivi sulla viabilità;

lo schema planimetrico e distributivo delle aree di cantiere, non solo tipologico;

l'ubicazione e quantificazione degli approvvigionamenti previsti per il fabbisogno di acqua e per lo smaltimento dei reflui;

l'eliminazione del cantiere satellite previsto all'interno del pSIC dei Monte Massico;

si dovranno dettagliare nello studio della cantierizzazione le misure previste per la deviazione provvisoria del traffico sulla viabilità alternativa, per i tratti di viabilità esistente interferita dai lavori.

Fase di costruzione:

si dovrà prevedere il piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

percorsi impegnati;

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

percorsi di attraversamento delle areee urbanizzate.

Controlli, monitoraggio e compensazioni:

si dovrà predisporre il progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla commissione speciale VIA, inserendo il relativo costo nel quadro economico;

si dovranno redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del sistema cartografico di Riferimento.

Archeologia:

compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, dovranno essere effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la soprintendenza competente, onde procedere successivamente alle indagini archeologiche mirate di cui ai pareri della competente soprintendenza per i beni archeologici;

dal km 0,00 al km 13,00 circa, tracciato giallo dovrà adottare la configurazione del tracciato azzurro;

al fine di minimizzare il negativo impatto ambientale causato alla piana dell'Incaldana si dovrà ridurre l'attraversamento della stessa allo stretto necessario per la realizzazione dello svincolo di Mondragone Nord ivi previsto, valutando la possibilità di spostare il tracciato subito a nord del monte Petrino, secondo le indicazioni fornite dalla competente soprintendenza per i beni archeologici e rappresentate nella planimetria allegata (allegato A) al presente quadro prescrittivo;

dovranno essere attuati tutti gli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico e mitigazione dello SIA.

Altre prescrizioni:

si dovranno dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo; per lo smaltimento di quelli in esubero, definire il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo. Si dovrà altresì prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se ne preveda il riutilizzo;

si dovranno dettagliare qualitativamente e quantitativamente i materiali derivanti dalla demolizione delle opere esistenti e indicarne le modalità di smaltimento;

si dovrà definire la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale;

si dovrà definire la trasportistica da/per i siti di cava e discarica.

PARTE 2ª
RACCOMANDAZIONI

Assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

sia predisposta la cartografia del mosaico degli strumenti urbanistici comunali aggiornato, allo scopo di armonizzare, per quanto possibile, l'opera da realizzare con gli strumenti urbanistici comunali;

scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale dei ponti e dei viadotti:

preferire l'adozione di strutture architettonicamente continue, a sezione variabile e con forme arrotondate;

verificare la possibilità di inserire le opere di protezione dal rumore nelle strutture portanti, ad esempio adottando impalcati a via inferiore;

definire con particolare cura il disegno delle forme e delle superfici delle pile e delle spalle e della loro naturalizzazione (piantumazioni e mascheramenti);

verificare ed omogeneizzare le sezioni delle pile dei ponti, anche al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta e/o di piena fluviale.

06A07472

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. (Deliberazione n. 102/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma predisposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità delle attività di istruttoria e di monitoraggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 151 che ha incluso - tra le finalità cui deve essere improntato il Programma di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001 - anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come sostituito e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 - che reca, tra l'altro, precisazioni in ordine ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 85, integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, che, all'art. 39, configura le quote dei limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, quali economie di bilancio da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;

proroga l'utilizzo degli stanziamenti recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per gli anni 2003 e 2004;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto 1° dicembre 2005, n. 1962, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la quota di limite di impegno di 35,150 milioni di euro, già destinata ad attività di progettazione con il citato decreto n. 5279/2003, viene finalizzata all'esecuzione di lavori;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito

il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato — venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano analitico completo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il programma dell'intervento «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali» e i progetti, preliminari o definitivi, di alcuni interventi, rinviando l'individuazione delle modalità di copertura ad una fase successiva, allorché risultassero completate le procedure degli interventi dei quali non era ancora stata approvata la progettazione;

Vista la delibera adottata in data odierna, n. 75, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;

Vista la nota 24 marzo 2006, n. 228, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sui progetti delle «Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali», proponendo il finanziamento del programma;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, disciplina la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuando, quali organi decentrati del Ministero, i Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) e prevedendo l'istituzione, presso ciascun settore infrastrutture del SIIT, di un Comitato tecnico amministrativo cui è attribuita, tra l'altro, la competenza a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del settore stesso, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque relativi ad opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

Considerato, in particolare, che l'art. 10, comma 2, lettera *d)*, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2004 attribuisce al settore infrastrutture le funzioni di competenza del SIIT in merito ai compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Considerato che, a corredo della relazione istruttoria sottoposta a questo Comitato nella seduta del 20 dicembre 2004, era stato presentato un piano economico-finanziario per ciascuno degli interventi inclusi nel programma che stante la destinazione non presentano un «potenziale ritorno economico» ritraibile dalla gestione;

Considerato che, come richiesto al punto 4 della citata delibera n. 109/2004, sono stati conseguiti i CUP relativi ai singoli interventi che compongono il programma in argomento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tra l'altro propone anche l'approvazione dei progetti inclusi nel citato programma e non oggetto di precedente approvazione;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che — come precisato nella citata delibera n. 109/2004 — l'elevazione, al rango di infrastrutture strategiche, delle opere concernenti l'adeguamento funzionale ed operativo degli immobili destinati a sede dei massimi organi istituzionali, che è stata disposta dal citato art. 4, comma 151, della legge n. 350/2003 e che rappresenta un concetto assolutamente innovativo nel panorama della pianificazione pubblica degli interventi concernenti l'edilizia demaniale, è motivata dall'accresciuto ruolo politico dell'Italia sul piano internazionale e dalle relative conseguenze in tema di sicurezza interna;

che, come del pari evidenziato nella precedente occasione, è stato predisposto un programma di interventi finalizzato ad elevare i livelli di funzionalità operativa

dei complessi sedi delle istituzioni strategiche per la sicurezza dello Stato, ragguagliando gli stessi agli standard di un moderno Paese industrializzato, e che il programma è stato integrato con le opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

che il programma complessivo è articolato in 21 interventi, di cui viene precisato lo stato conseguente alle richiamate determinazioni di questo Comitato nel seguente prospetto, nel quale sono riportate anche le disponibilità individuate dal Ministero delle infrastrutture:

Oggetto lavori	Importo complessivo progetto	Fondi disponibili altre Amm.ni	Importo residuo da finanziare
1) Interventi già appaltati al dicembre 2004:			
Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro	20.134.706,00	4.400.000,00	15.734.706,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto	9.628.864,60	1.119.662,60	8.509.202,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Min. Comun.	22.375.524,99	7.518.940,26	14.856.584,73
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto	12.171.294,00	1.585.590,22	10.585.703,78
Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo	27.769.524,00	2.750.168,00	25.019.356,00
Ministero dell'Interno	35.080.680,51	11.390.627,67	23.690.052,84
P.S. Fiumicino Polaria	6.822.395,64	3.322.395,64	3.500.000,00
Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	17.718.868,17	3.505.770,66	14.213.097,51
Ministero Politiche Agricole	24.035.723,92	6.035.723,92	18.000.000,00
2) Interventi i cui progetti definitivi sono stati approvati con delibera n. 109/2004:			
Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari	20.801.247,12	3.471.418,12	17.329.829,00
Camera dei Deputati – Complesso del Seminario	6.322.711,56	1.401.449,11	4.921.262,45
Scuola Nazionale del Cinema	9.368.588,57	0,00	9.368.588,57
Palazzo Venezia	6.622.315,72	1.031.512,38	5.590.803,34
Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo	6.104.683,00	2.104.683,00	4.000.000,00
3) Interventi i cui progetti preliminari sono stati approvati con delibera n. 109/2004:			
Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Museo Storico delle Comunicazioni	3.948.940,00	948.940,00	3.000.000,00
4) Altri interventi:			
Presidenza della Repubblica – Quirinale	15.000.000,00	890.318,00	14.109.682,00
Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	18.581.459,04	2.393.219,30	16.188.239,74
Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	20.865.800,00	0,00	20.865.800,00
Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	5.220.801,62	0,00	5.220.801,62
Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	6.084.419,59	784.419,59	5.300.000,00
Totale	304.658.548,05	54.654.838,47	250.003.709,58

che, per tutti gli interventi inclusi nel programma, il soggetto aggiudicatore è stato individuato nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

che per l'intervento «Camera dei deputati - Auletta gruppi parlamentari», del quale questo Comitato ha approvato in precedenza il progetto definitivo subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nell'allegato 3 alla delibera n. 109/2004, il soggetto aggiudicatore ha dato atto che nel relativo progetto esecutivo sono state integralmente recepite le prescrizioni stesse;

che per gli interventi «Senato-Palazzo Toniolo» e «Museo storico delle comunicazioni», dei quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari con la citata delibera n. 109/2004, sono state redatte le progettazioni definitive, per le quali sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni prescritte e che il Comitato tecnico amministrativo del SIIT ha ritenuto meritevole di approvazione;

che per gli interventi di cui al punto 4 del prospetto di cui sopra sono state completate le relative fasi istruttorie

con l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta come da relativa documentazione considerata parte integrante della relazione istruttoria;

che in particolare per i primi due interventi indicati al citato punto 4 è stata redatta la progettazione definitiva ed esecutiva, mentre per gli altri tre è stato redatto il progetto definitivo;

che per tutti gli interventi in programma si è già provveduto all'affidamento tramite appalto, con l'eccezione dei lavori concernenti la Scuola nazionale del cinema per i quali l'appalto è in corso;

che, come prescritto nella delibera n. 109/2004, sono state indicate le fonti delle disponibilità di cui al richiamato prospetto e che sono stati in particolare individuati gli interventi cofinanziati a carico degli specifici capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. *Approvazione progetti.*

1.1 Sono approvati i progetti definitivi indicati nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera: il costo degli interventi stessi, che ne costituisce il limite di spesa, è quello riportato nel prospetto di cui alla citata «presa d'atto».

1.2 Sono altresì approvati i progetti definitivi riportati nella seconda parte del citato allegato e per i quali il limite di spesa è pari al costo specificato nella «presa d'atto».

2. *Concessione contributo.*

2.1 Per la realizzazione del programma dell'intervento «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali» viene assegnato un contributo annuo di 22.350.000 euro per quindici anni, a valere sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 a decorrere dal 2003.

2.2 Il contributo concesso include gli eventuali oneri derivanti dall'effettuazione di operazioni finanziarie da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori e costituisce limite massimo di spesa a carico delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 per l'intervento considerato.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti dell'intervento «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

3.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato ad ogni singolo intervento del programma in argomento e riportato nella tabella di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera, ai sensi della delibera n. 24/2004 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i singoli interventi.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 165

ALLEGATO 1

PARTE PRIMA

1 - SENATO-PALAZZO TONIOLO.

Descrizione: Lavori di restauro e adeguamento impiantistico del fabbricato in largo Toniolo n. 10 di proprietà del Senato, da adibire ad uffici.

Costo: Il costo complessivo è pari a 10.000.000 euro, di cui 8.483.800 a base d'appalto e 1.516.200 per somme a disposizione.

2 - MUSEO STORICO DELLE COMUNICAZIONI.

Descrizione: Sistemazione — attraverso il restauro e l'adeguamento funzionale ed impiantistico — del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni presso la sede del Ministero delle comunicazioni di viale Europa a Roma.

Costo: Il costo complessivo è di 3.948.940 euro, di cui 2.900.000 a base d'appalto e 1.048.940 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

PARTE SECONDA

1 - PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - QUIRINALE.

Descrizione: Lavori per la realizzazione del sistema di distribuzione elettrico ad alta affidabilità a servizio dell'intero compendio, interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti elettrici, di rilevazione incendi, telefonici e di telegestione, nonché opere di consolidamento strutturale e di restauro.

Costo: il costo complessivo è di 15.000.000 euro.

2 - SENATO DELLA REPUBBLICA - COMPLESSO DELLA MINERVA.

Descrizione: Lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento, anche impiantistico, del complesso Minerviano attiguo al Palazzo della Minerva ed edifici conventuali, per la realizzazione di un nuovo «Polo Culturale».

Costo: Il costo complessivo è di 18.581.495,04 euro, di cui 15.270.353,87 a base d'appalto e 3.311.105,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

3 - CAMERA DEI DEPUTATI - VICOLO VALDINA.

Descrizione: Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del complesso di vicolo Valdina.

Costo: Il costo complessivo e di 20.865.800 euro.

4- CAMERA DEI DEPUTATI - PALAZZO MONTECITORIO.

Descrizione: Lavori di realizzazione di un corridoio di collegamento sotterraneo tra Palazzo Montecitorio e Palazzo Theodoli Bianchelli.

Costo: Il costo complessivo è di 5.220.801,62 euro.

5 - MINISTERO DEI BENI CULTURALI - COLLEGIO ROMANO.

Descrizione: Lavori di restauro architettonico strutturale ed impiantistico del complesso architettonico-monumentale del Collegio Romano in Roma.

Costo: Il costo complessivo è di 6.084.419,59 euro, di cui 4.744.874,33 a base d'appalto e 1.339.545,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

ALLEGATO 2

OGGETTO LAVORI	CUP
Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro	D 57 E 04 00067 000 6
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto	D 56 D 04 00025 000 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Min. Comun.	D 56 D 04 00024 000 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto	D 56 D 04 00021 000 6
Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo	D 56 H 04 00000 000 6
Ministero dell'Interno	D 52 R 04 00007 000 1
P.S. Fiumicino Polaria	D 58 J 04 00003 000 1
Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	D 56 D 04 00023 000 6
Ministero Politiche Agricole	D 56 D 04 00022 000 6
Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari	D 56 D 04 00017 000 6
Camera dei Deputati – Complesso del Seminario	D 56 D 04 00020 000 6
Scuola Nazionale del Cinema	D 56 I 04 00000 000 6
Palazzo Venezia	D 56 D 04 00011 000 6
Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo	D 53 J 04 00013 000 6
Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo	D 56 D 04 00014 000 6
Museo Storico delle Comunicazioni	D 56 D 04 00015 000 6
Presidenza della Repubblica – Quirinale	D 56 D 04 00018 000 6
Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	D 57 E 04 00066 000 6
Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	D 56 D 04 00013 000 6
Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	D 56 D 04 00016 000 6
Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	D 56 D 04 00012 000 6

06A07471

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 agosto 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	62,8276
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,661
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	93,3998
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	101,975
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,42459
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,25769
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,75689
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,90943
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	528,595
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,27038
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,68688
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5655,47
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,13109
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,26837
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,478174
BANGLADESH	Taka	BDT	174	88,1736
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,53673
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,48714
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,26837
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	58,9357
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2722,4
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,1415
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,62868
BRASILE	Real	BRL	234	2,77633
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,00834
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1301,3
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5234,52
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,43034
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,04006
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,448
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	685,972
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,1347
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,575
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3194,53
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	571,399
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,79041
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1205,89
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	653,101
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,25091
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,26837
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,46016
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,42459
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,5466
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,29341
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,0982
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,65875
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,0255
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,0281
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,687819
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,21163
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	66,2914
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,858571
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,5607
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,24055
GHANA	Cedi	GHC	111	11826,9
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	83,5829
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	146,697
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,687819
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	225,415
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,899272
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,42459
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,62402
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6333,51
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	254,549
HAITI	Gourde	HTG	151	49,5297
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,9658
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,85995
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	58,9357
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11582,4
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11645,1
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1872,49
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	94,331
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,62444
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	149,786
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	93,4229
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,6907
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,366981
LAOS	Kip	LAK	154	12810
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,98923
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696014
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1911,67
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	75,2552
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,65891
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,1552
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2054
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2755,45
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	176,639
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,65271

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,2351
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0686
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	340,683
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	39,3722
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,9462
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,9003
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1484,29
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	31830,6
MONZAMBICO	Nuovo Metical	MZN	272	31,8306
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,14291
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,98923
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	94,4051
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,3272
NIGER	Naira	NGN	81	655,95
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	162,634
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,93862
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	2,05509
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,48828
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	76,4664
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,26837
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,88056
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6965,89
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,11559
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,99622
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,61755
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,687819
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35714,9
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,57149
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,1393
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	699,313
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,63959
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,57798
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,687819
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8689,32
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	84,2588
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,97602
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3764,82
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,00834
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	66,2214
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	38,3774
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,647
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1739,8
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	131,883
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,42459
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,42459
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,42459
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,26837
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	8,98923
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	273,858
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,48167
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,21704
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,56867

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,98923
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,20579
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,3747
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1607,94
THAILANDIA *	Baht	THB	73	48,1965
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,58382
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,9706
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,68382
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,97122
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6595,51
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,38136
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2354,91
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	277,49
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,2387
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1554,73
VANUATU	Vatu	VUV	208	142,68
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2723,56
VIETNAM	Dong	VND	145	20289,4
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	250,55
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4471,58
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	128353

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A07916

UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 10 agosto 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Università;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 16;

Vista la delibera del senato accademico in data 9 maggio 2006 e 24 maggio 2006 e del consiglio di amministrazione in data 31 maggio 2006 di modifica allo statuto dell'Università;

Acquisito il parere positivo da parte del Ministero dell'università e della ricerca, con nota n. 2587 del 31 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto vigente dell'Università, così come esposto di seguito:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (già Istituto universitario Suor Orsola Benincasa e Magistero fondato nel 1895 e pareggiato nel

1902, fino al 1989 esclusivamente femminile) è promossa e sostenuta dell'ente morale di pubblica istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa ed è governata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria. Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano progressivo della società civile, attraverso una formazione umanistica scientifica e tecnica di alto profilo, l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con le sue facoltà e con i suoi centri di ricerca e di alta formazione l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali e giuridiche la testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica del Mezzogiorno, nonché la capacità di questa di costituire un modello irrinunciabile nella formazione culturale e scientifica per le giovani generazioni che si affacciano al futuro.

Capo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 2.

Sono organi dell'Università:

il consiglio di amministrazione;

Il presidente del consiglio di amministrazione;

il rettore;

il senato accademico;

il corpo accademico;

il consiglio degli studenti.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa;

b) da tre rappresentanti designati dallo stesso ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa anche tra persone estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;

c) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione della fondazione A. M. Pagliara;

d) dal rettore dell'Università;

e) da un rappresentante dei professori ordinari e straordinari;

f) da un rappresentante dei professori associati;

g) da un rappresentante dei ricercatori universitari;

h) da un rappresentante del personale non docente;

i) da un rappresentante della Regione Campania;

l) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) dal direttore amministrativo.

Per la designazione dei membri di cui alle lettere *e), f), g), h),* appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione.

Le nomine dei membri di cui alle lettere *i)* e *l)* avverranno su terne proposte dall'Università.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente fra i membri di cui alle lettere *a), b), d), e).*

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.

Art 4.

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Università;

c) nomina il rettore scegliendolo tra professori universitari ordinari e straordinari;

d) nomina i presidi su proposta dei «consigli di facoltà», sentito il senato accademico;

e) delibera, su proposta del «consiglio di facoltà» sentito il senato accademico, gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti, il conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera con contratto di diritto privato;

f) nomina, su conforme proposta del consiglio di facoltà sentito il senato accademico: i professori di ruolo;

g) nomina il direttore amministrativo;

h) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale non docente;

i) delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università;

l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente;

n) può delegare il presidente all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie;

o) nomina, sentito il senato accademico, il nucleo di valutazione dell'Università.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente;

Art. 5.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.

Art. 6.

Il rettore dell'Università è nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari ordinari o straordinari.

Il rettore dura in carica quattro anni accademici e può essere confermato.

Il rettore:

a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;

b) riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica svolta e programmata nell'Università;

c) convoca e presiede il corpo accademico ed il senato accademico;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Il rettore può nominare prorettore uno dei professori ordinari dell'Università con funzione di supplenza del rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento.

Il rettore può altresì delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'Università.

Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dai presidi di facoltà e da un rappresentante degli studenti per ciascuna facoltà.

I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono eletti con le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo.

La perdita della qualità di studente implica decadenza della carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti.

Gli studenti in seno al senato accademico non saranno chiamati a esprimere parere su quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera *f)*, del presente statuto e non parteciperanno alle sedute quando il senato accademico fosse chiamato a deliberare su questioni concernenti i professori di ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e dalla vigente normativa in materia universitaria.

In particolare, il senato accademico propone al consiglio di amministrazione, anche con rferimento ai corsi di diploma universitario:

a) l'affidamento degli insegnamenti mediante la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti;

b) la misura dei compensi da corrispondere ai professori a contratto e agli esercitatori di madrelingua straniera;

l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;

c) la stipula di contratti con gli esercitatori di madrelingua straniera;

lettori di madre lingua straniera;

d) l'assunzione di ogni altro provvedimento relativo allo svolgimento e allo sviluppo dell'attività didattica e scientifica.

Art. 8.

Il corpo accademico è composto da tutti i professori, di ruolo e a contratto, dell'Università ed è presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'Università. Le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 9.

Il consiglio degli studenti è composto dagli studenti che siedono nel consiglio di facoltà e nel senato accademico. È organo di consulenza del rettore il quale ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, il parere su specifici argomenti.

Il consiglio esprime al rettore il proprio avviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.

Capo III

VALUTAZIONE

Art. 10.

È istituito il nucleo di valutazione interna dell'Università con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto.

Il nucleo acquisisce periodicamente, tutelando l'anonimato, le opinioni degli studenti sull'attività didattica. Trasmette entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario una relazione sull'attività dell'Università.

Il nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per contribuire e stimolare il miglioramento del livello di qualità di efficienza e efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa.

Il nucleo è composto da cinque membri, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni.

Capo IV

LE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 11.

L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) master universitario di I e di II livello;

d) diploma di specializzazione;

e) dottorato di ricerca.

Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono le facoltà, le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di eccellenza per la ricerca.

Tali strutture sono istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di *curricula* coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.

Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

Art. 12.

Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 13.

I presidi di facoltà sono nominati dal consiglio di amministrazione, tra i professori ordinari, su designazione dei professori di ruolo della facoltà, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione.

I presidi durano in carica tre anni accademici, possono essere confermati ed esercitano, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Ai presidi può essere attribuita un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il consiglio di facoltà è composto dal preside, che lo presiede, dai professori di ruolo della facoltà, dai rappresentanti dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.

I rappresentanti dei ricercatori sono eletti in numero di due quando in facoltà sono in servizio fino a dieci ricercatori, in numero di tre quando i ricercatori in servizio sono più di dieci. Durano in carica tre anni accademici e sono eletti da tutti i ricercatori della facolià con le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo. La perdita della qualità di ricercatore implica decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei ricercatori non eletti.

Il rappresentante degli studenti è eletto dagli studenti iscritti alla facoltà con le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonché delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.

I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di facoltà concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonché alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.

Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Qualora, per qualsiasi ragione, il consiglio di facoltà si trovi ad essere composto da un numero di professori inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa, il consiglio di amministrazione, su conforme proposta del senato accademico, provvede alla integrazione mediante la nomina, per un triennio, di professori di ruolo della sede o di altre sedi universitarie, appartenenti a settori disciplinari afferenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 15.

Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea sono istituiti i consigli di corso di laurea, composti da tutti i professori di ruolo titolari di insegnamento presso il corso, da due rappresentanti dei ricercatori afferenti al corso nonché da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti sono eletti con le modalità stabilite dai rispettivi, appositi regolamenti di Ateneo e durano in carica tre anni accademici. La perdita della qualità di ricercatore o di studente implica decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti.

Ogni consiglio di corso di laurea elegge nel proprio seno il presidente tra i professori ordinari del corso medesimo.

Il consiglio di corso di laurea esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.

Capo V

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 16.

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo o da professori a contratto.

Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo di altre università, o studiosi cultori della materia.

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'Università le norme di legge sullo stato giuridico dei professori universitari e dei ricercatori di ruolo.

Art. 18.

La dotazione organica dei professori di ruolo e dei ricercatori è stabilita dal consiglio d'amministrazione, su proposta del senato accademico.

Capo VI

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 19.

Le tasse universitarie sono fissate nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per le Università statali.

Il consiglio di amministrazione può determinare, anno per anno, contributi per i servizi speciali.

Capo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente.

La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 del mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le modalità della gestione finanziaria ed amministrativa saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 21.

La dotazione organica, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico amministrativo, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione. È altresì in facoltà del consiglio d'amministrazione utilizzare personale non docente dell'ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.

Art. 22.

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 23.

È istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio.

La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio sono disciplinati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 24.

L'ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'Università i locali per attività didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in cui ha sede, l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli. La Fondazione Pagliara mette a disposizione della predetta Università, per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.

L'Università può concorrere alle spese generali sostenute dall'ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.

Art. 25.

Il servizio di cassa dell'Università è affidato, su motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 agosto 2006

Il rettore: DE SANCTIS

06A07910

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Con decreto 25 luglio 2006 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 15 maggio 2006 al vigente statuto della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

06A07915

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Etruria Certificazioni S.n.c., in Pisa.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 14 agosto 2006:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 maggio 2006 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Etruria Certificazioni S.n.c., con sede legale in via Ippolito Rosellini, 112 - 56124 Pisa.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A07911

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Società Internazionale Controllo Impianti Tecnologici - SICIT Srl, in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 agosto 2006:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 16 maggio 2006 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Società Internazionale Controllo Impianti Tecnologici - SICIT Srl, con sede legale in viale Monte Nero, 7 - 20135 Milano.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A07912

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Certificazioni Srl, in Imola.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 agosto 2006:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 dicembre 2005 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Certificazioni Srl con sede legale in via 1° Maggio, 86/C - 40026 Imola.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A07913

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Sesal Srl, in Siracusa.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 agosto 2006:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 aprile 2006 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Sesal Srl, con sede legale in viale Polibio, 70 - 96100 Siracusa.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A07914

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-198) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00